


## FINANZA AGEVOLATA

### ***Il credito d'imposta per gli investimenti 4.0: adempimenti con vista 2021***

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice



Mentre è allo studio il **potenziamento e la proroga** dell'agevolazione fino al 2023, interviene l'Agenzia delle Entrate con **i primi chiarimenti, in favore delle imprese, sul credito d'imposta per gli investimenti 4.0**.

**Il rafforzamento dell'incentivo è previsto nella prossima legge di Stabilità 2021** nell'ambito della quale si fa strada l'ipotesi sempre più concreta della **proroga del credito d'imposta fino al 2022, con coda al primo semestre 2023 (in caso di acconto di almeno il 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022)**.

Tra le principali possibili novità, oltre alla sopra citata proroga:

- l'innalzamento dei massimali di spesa rispetto a quelli vigenti per il 2020
- l'eventuale aumento delle aliquote di beneficio per il "solo" 2020
- la possibilità di utilizzo del contributo in un minor periodo (per i beni materiali, in tre annualità anziché le attuali cinque).

Ecco nella tabella seguente i possibili aggiornamenti attesi:

SPESA ANNUA	2020	2021	2022	gen2023 - giu2023 (con acconto 20% entro
-------------	------	------	------	--

				il 2022)
0 - 2,5 mln €	40%	50%	40%	40%
2,5 - 4 mln €	20%	50%	20%	20%
4 - 10 mln €	20%	30%	20%	20%
10 - 20 mln €	-	10%	-	-

In tale contesto, non va dimenticato che i commi 184-197 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che la **fattura relativa i beni agevolabili sprovvista del riferimento normativo all'agevolazione** non sia considerata documentazione idonea. In sede di eventuale controllo questo può causare la revoca della corrispondente quota di beneficio.

E' pertanto opportuno che le imprese si adoperino fin da subito in tal senso, anche per i nuovi investimenti da effettuare dal 2021, pur tenuto conto che, **con le risposte n. 438 e n. 439 a specifici interPELLI, (nel caso di acquisto diretto del bene o di locazione finanziaria)**, l'amministrazione finanziaria è intervenuta per assumere una **posizione di favore per le aziende** precisando che, se in fattura già emessa manca il riferimento normativo all'agevolazione, le imprese **possono regolarizzare tale mancanza in maniera semplice, entro la data di eventuale controllo**; in particolare:

1. **per le fatture emesse in formato cartaceo**, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
2. **per le fatture elettroniche** l'impresa può scegliere di:
  - stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile *oppure*
  - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella [circolare 14/2019](#).

Il credito d'imposta è **un incentivo di carattere automatico**, in tal senso le aziende devono comunque conservare la **documentazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (tra cui i contratti di acquisto, le bolle di consegna dei beni ed un prospetto riassuntivo dei costi agevolabili con la quantificazione del contributo).

Inoltre:

- **per i beni di importo superiore a 300.000 €**, è richiesta una **perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi** (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione**
- **per i soli beni di costo pari o inferiore a 300.000 €**, in alternativa ad uno dei due documenti (perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere ad una **dichiarazione del legale rappresentante** con assunzione di responsabilità da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione**

È opportuno che la perizia o l'attestato di conformità (o l'autodichiarazione dell'impresa) siano supportati da un'analisi tecnica che contempli:

- la **descrizione del bene e delle sue funzioni** nell'ambito del processo aziendale;
- l'**allocazione dello stesso tra le categorie dei beni agevolabili**;
- l'indicazione del **costo del bene e dei suoi componenti e accessori** (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- la verifica nel **dettaglio dei requisiti di interconnessione**.

Ultimi **due adempimenti di carattere formale** sono rappresentati:

- dall'indicazione del **contributo in dichiarazione dei redditi**
- dall'**invio da parte dell'azienda di apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico da effettuarsi nel 2021**, secondo modalità che saranno dallo stesso definite. Il mancato assolvimento non comporterà comunque la decadenza dal beneficio, come chiarito dallo stesso ministero sul proprio portale.

**È in ogni caso auspicabile che tale comunicazione possa essere una unica per periodo d'imposta di investimento**, a prescindere dal fatto che il credito d'imposta sia utilizzato in 5 quote annuali per i beni materiali, e 3 per i beni immateriali.



Contattaci  
e scopri tutte  
le opportunità

800 94 24 24

Gruppo  
FINSERVICE.com  
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

f in